

TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - dott. Giulio Lino Maria Giuntoli | Presidente |
| - dott. Carmine Capozzi | Giudice relatore |
| - dott. Giacomo Lucente | Giudice |

deliberando sul ricorso per concordato preventivo depositato dalla società ITALIAN PROJECT GROUP SRL, c.f. e p.iva 02001470463, con sede legale in Altopascio (LU), Via Pertini snc (di seguito individuata anche come "IPG"), assistita, rappresentata e difesa come in ricorso;

premesso

1. che IPG è società operante nel settore della produzione e commercializzazione all'ingrosso di calzature per donna; che, in particolare, essa elabora internamente design e progettazione delle linee di calzature, mentre la produzione è o interamente commissionata a società estere (per lo più, cinesi o indiane) o in parte commissionata a società estere (albanesi, etc.);
2. che l'attività d'impresa è esercitata presso l'immobile, ove è ubicata anche la sede legale, posto in Altopascio (LU) Via Pertini snc, detenuto in forza di contratto locazione finanziaria stipulato con Monte dei Paschi Leasing & Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A;
3. che la produzione e commercializzazione delle calzature prevede tre linee di calzature: Kenzia, Cristin e MareMare;
4. che la società, andata in crisi a causa del noto fenomeno pandemico che ha bloccato per alcuni periodi lo scambio commerciale da e verso la Cina e l'India, ha registrato infine nell'anno 2022 una perdita di esercizio pari ad euro 4.524.720,00, perdita che ha eroso il capitale sociale (euro 100.000,00) e le riserve, rendendo il patrimonio netto sociale negativo per oltre tre milioni di euro;

osservato:

- (i) che il concordato proposto è del tipo in continuità diretta con dismissione di un bene immobile, non funzionale, posto in Livorno, via dell'Angiolo, di cui la ricorrente è comproprietaria nella quota di un terzo;
- (ii) che la proposta, nella sua formulazione originaria, prevedeva, oltre al pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti assistiti da privilegio ex art.2751 bis n.1 c.c. entro trenta giorni dall'omologa (creditori, questi ultimi, perciò non votanti), la formazione di n.4 classi di creditori votanti, e precisamente:
 1. creditori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751bis, esclusi quelli di cui al n. 1 (di cui al precedente punto ii), per i quali è previsto il pagamento integrale del credito ammontante ad euro 271.034,39, comprensivo degli interessi legali, entro la scadenza del 30/6/2025;

2. creditori assistiti dal privilegio di cui al D.Lgs. 123/1998 e L. 33/2015 (finanziamenti assistiti dal Fondo di Garanzia delle PMI), per i quali è previsto il pagamento parziale in privilegio per il 53% dell'importo ed il degrado a chirografo per la parte restante. La quota privilegiata è pagata per l'intero importo pari ad euro 1.097.429,78, comprensivo degli interessi legali, entro la scadenza del 30/6/2025, mentre per la parte degradata a chirografo, ammontante ad euro 893.041,03, è previsto il pagamento del 25% dell'importo entro la scadenza del 31/7/2026;

3. creditori assistiti da privilegi di grado inferiore a quello delle prime due classi per i quali è previsto il degrado integrale del credito al rango chirografario con pagamento nella misura del 22,5% del capitale entro la scadenza del 31/7/2026 (detti crediti sono indicati in complessivi euro 17.268,14);

4. creditori chirografari, per i quali è previsto il pagamento nella misura del 20,5% entro la scadenza del 31/7/2026 (detti crediti ammontano ad euro 3.783.732,39);

(iii) che il piano prevede, in sintesi:

1. la continuazione dell'attività d'impresa, con la chiusura della linea di calzature denominata Kenzia, che ha registrato il minor gradimento sul mercato, e la conferma delle altre due linee produttive (Cristin e MareMare), con messa a disposizione dei creditori dei flussi di cassa prodotti per un periodo di 39 mesi, scadente a luglio 2026, stimati per l'intero periodo in euro 1.681.691,42;

2. l'alienazione dei diritti di proprietà in quota sull'immobile posto in Livorno, ritenuto non funzionale, stimati in euro 20.000,00;

3. la riscossione dei crediti (svalutati) e la messa a disposizione della liquidità aziendale, per euro 1.007.050,51;

4. il recupero di anticipi su lavorazioni per euro 60.446,50;

5. l'apporto di finanza esterna da parte dei soci (o di un terzo) per euro 200.000,00 entro il 30.9.2024 in conto aumento capitale, subordinato all'omologa della proposta, da destinare, in sostanza, al pagamento del prezzo di riscatto dell'immobile posto in Altopascio, detenuto in forza di leasing, prezzo pari ad euro 206.869,70;

premesso ancora che con provvedimento del 12.5.2023, adottato ex art.47, co.4 CCII, il tribunale ha rilevato che il piano e la proposta presentano i seguenti elementi di criticità:

<< 1. è previsto il classamento dei creditori bancari, assistiti dalla garanzia SACE o MCC, con il "privilegio" previsto dall'art.9 del d.lgs 123/1998 e dall'art.8 bis del D.L. 3/2015, ancorché la garanzia non sia stata ancora escussa (o almeno il punto non è dedotto); che tale classe non appare correttamente formata, ove si consideri che i creditori, allo stato, sono le banche, il cui credito ha natura chirografaria e sono loro a partecipare al voto (e non certo SACE o MCC); che sembrerebbe più corretto appostare tali crediti, assistiti da garanzia "pubblica", in apposita classe, in chirografo, con l'aggiunta della previsione e appostazione di un fondo rischi, di entità corrispondente all'importo oggetto di proposta (pagamento nella misura del 53%) per l'ipotesi di escussione della garanzia da parte di SACE o MCC (e, in caso di mancata escussione della garanzia nel termine di esecuzione del concordato, da destinare in tutto o per la parte residua, ai creditori chirografari);

2. l'art.85 CCII prevede, nel caso di concordato in continuità, un classamento obbligatorio per le c.d. imprese minori titolari di crediti chirografari derivanti da

rapporti di fornitura di beni e servizi; la domanda nulla dice sull'esistenza di tali crediti, sicché è carente sul punto;

3. l'art.120 ter, co.2 CCII, stabilisce come obbligatoria la formazione di una classe per i soci (come prevista dall'art.120 ter, co.1) quando il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; che, nel caso in esame, è previsto l'apporto di finanza esterna, da destinare ad aumento del capitale sociale; la finanza esterna potrà essere apportata in tutto dai due soci della ricorrente oppure, in parte, da una società terza, riferibile a uno dei due soci della ricorrente; che in tale ultima evenienza ne risulterebbe modificata la partecipazione dei soci, con conseguente incidenza sui diritti di partecipazione (dove l'obbligatorietà della classe);

4. l'art.89 CCII prevede la sospensione, sino all'omologa, dell'applicazione della regola ricapitalizza o liquida; per il periodo post omologa la regola torna operante, il che richiede, in caso di concordato in continuità aziendale, che l'omologazione della proposta, con i seguenti effetti previsti dall'art.117 (falcidia dei crediti concorsuali), sia idonea ad eliminare la perdita del capitale sociale, in modo che la società possa operare in regime di continuità aziendale e non in una prospettiva liquidatoria; che sul punto il ricorso non è chiaro, ed è necessario un passaggio integrativo;

5. la domanda di concordato dà conto dell'esistenza di un contenzioso tributario, pendente in cassazione, che dovrebbe essere definito ed estinto tramite adesione alla c.d. rottamazione quater; non è stata tuttavia prodotta la domanda di definizione agevolata; ne deriva l'applicazione dell'art.90, co.2 DPR 602/1973 (con aumento del fabbisogno concordatario), il punto merita pertanto di essere chiarito;

6. i file relativi alle perizie di stima immobiliari sono leggibili soltanto in parte, e si rende necessaria l'acquisizione di una copia di tali perizie integralmente leggibile>>;

osservato che nel termine concesso la società ha recepito le indicazioni del tribunale e ha integrato la proposta e il piano nei seguenti termini:

1. i creditori bancari, assistiti dalla garanzia SACE o MCC, sono trattati in apposita classe come chirografari, ma con un fondo apposito per garantire, in caso di escussione della garanzia, il pagamento in privilegio nella misura originariamente prevista del 53%;
2. sono state create due nuove classi: una relativa alle c.d. imprese minori e l'altra ai soci;
3. è stato chiarito l'effetto positivo sul capitale sociale dell'omologazione del concordato;
4. sono stati forniti i chiarimenti sulla domanda di definizione agevolata delle liti tributarie (c.d. rottamazione quater);
5. sono stati prodotti i file relativi alle perizie di stima immobiliari in formato pienamente leggibile;

osservato, in particolare, che la proposta e il piano, come modificati, prevedono:

- a) i creditori non interessati dal voto sono rappresentati dai titolari di crediti prededucibili e dai prestatori di lavoro subordinato di cui all'art. 2751bis n. 1, per i quali la proposta prevede la soddisfazione entro 30 giorni dall'omologa ai sensi dell'art. 109, c. 5, CCII;
- b) la suddivisione dei rimanenti creditori nelle seguenti classi:
 - I. creditori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751bis, esclusi quelli di cui al n. 1 per le ragioni sopra esposte, per i quali è previsto il pagamento

integrale del credito ammontante ad euro 271.034,39, comprensivo degli interessi legali, entro la scadenza del 30/6/2025;

- II. creditori bancari con garanzia MCC o SACE, per i quali è previsto l'appostamento del Fondo rischi privilegio art.9 d.lgs 123/1998 e art.8 bis D.L. 3/2015 per l'importo di euro 1.097.429,78: nell'ipotesi di integrale escussione della citata garanzia con conseguente surroga degli Enti preposti, è previsto il pagamento dell'importo del Fondo rischi privilegio entro la scadenza del 30/06/2025 e, per la parte rimanente del credito non coperta dal Fondo rischi, ammontante ad euro 893.041,03, è previsto il pagamento del 25% dell'importo entro la scadenza del 31/7/2026; nella diversa ipotesi di mancata ovvero solo parziale escussione della citata garanzia, il relativo credito bancario sarà trattato come chirografario, soddisfatto al 25% dell'importo entro la scadenza del 31/7/2026, con distribuzione dell'importo non utilizzato del Fondo rischi privilegio (in eccedenza rispetto a quello necessario al soddisfacimento degli "altri creditori privilegiati" di cui alla classe III) ai creditori bancari con garanzia MCC o SACE e agli altri creditori chirografari, entro la medesima data del 31/07/2026, in proporzione al credito riconosciuto ai fini del voto. Detti crediti ammontano ad € 1.883.060,48;
- III. creditori assistiti da privilegio di grado inferiore a quello delle prime due classi per i quali è previsto: nell'ipotesi di integrale escussione della garanzia MCC o SACE da parte dei creditori bancari di cui alla classe II, il degrado integrale del credito al rango chirografario con pagamento nella misura del 22,5% del capitale entro la scadenza del 31/7/2026; nella diversa ipotesi di mancata ovvero solo parziale escussione della citata garanzia, è previsto il soddisfacimento mediante l'impiego (e nell'intera misura, se inferiore) dell'importo non utilizzato del Fondo rischi privilegio associato alla seconda classe di creditori entro la data 31/07/2026. Detti crediti ammontano ad euro 17.268,14;
- IV. creditori chirografari, per questi è previsto il pagamento nella misura del 20,5% entro la scadenza del 31/7/2026. Nell'ipotesi di mancata ovvero solo parziale escussione della garanzia MCC o SACE da parte dei creditori bancari di cui alla classe II, è prevista la distribuzione dell'importo non utilizzato del Fondo rischi privilegio (in eccedenza rispetto a quello necessario al soddisfacimento degli "altri creditori privilegiati" di cui alla classe III) ai creditori bancari con garanzia MCC o SACE e agli altri creditori chirografari, entro la data del 31/7/2026, in proporzione al credito riconosciuto ai fini del voto. Detti crediti ammontano ad euro 3.766.623,24.
- V. creditori chirografari-imprese minori ex art. 2, comma 1, lett. d), CC.II., per questi è previsto il pagamento nella misura del 20,5% entro la scadenza del 31/7/2026. Nell'ipotesi di mancata ovvero solo parziale escussione della garanzia MCC o SACE da parte dei creditori bancari di cui alla classe II, è prevista la distribuzione dell'importo non utilizzato del Fondo rischi privilegio (in eccedenza rispetto a quello necessario al soddisfacimento degli "altri creditori privilegiati" di cui alla classe III) ai creditori bancari con garanzia MCC o SACE e agli altri creditori

- chirografari, entro la data del 31/7/2026, in proporzione al credito riconosciuto ai fini del voto. Detti crediti ammontano ad euro 17.109,15;
- VI. soci, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione nel capitale sociale di IPG, ai sensi dell'art. 120-ter CC.II., per i quali non è previsto alcun pagamento, trattamento comunque non deteriore rispetto all'ipotesi della liquidazione giudiziale.

vista la documentazione allegata alla domanda di regolazione, così come integrata a seguito del provvedimento del tribunale del 12.5.2023, e l'attestazione integrativa;

ritenuto, allo stato, che la proposta di concordato in continuità aziendale risulta ritualmente formulata e che il piano non è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali;

ritenuto che il piano, come integrato, e i documenti prodotti (sempre come integrati con la memoria depositata in data odierna) consentono ai creditori la formazione di un consenso informato sulla convenienza della proposta, anche in confronto all'ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale, e che pertanto deve dichiarare aperta la procedura *de qua*;

vista la non opposizione del P.M.;

P.Q.M.

Visti gli artt.40, 47, 84, 85, 87, 88, 107 CCII,

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di ITALIAN PROJECT GROUP S.R.L.;

- nomina giudice delegato il dott. Carmine Capozzi;

- nomina commissario giudiziale il dott. Lorenzo Treggi dell'ODCEC di Lucca;

- tenuto conto del numero dei creditori, dell'entità del passivo e della necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, fissa la data iniziale per l'espressione del voto dei creditori per il giorno 13-10-2023 e la data finale per il giorno 28-10-2023, disponendo che il voto sia espresso per mezzo di posta elettronica certificata e che all'esito della votazione il commissario provveda agli adempimenti previsti dall'art.110 CCII;

- fissa termine sino al 23.6.2023 per la comunicazione del provvedimento a cura del commissario giudiziale ai creditori;

- determina in euro 18.000,00, pari a circa il 20% del presumibile esborso, l'ammontare delle spese, da versarsi nel termine di quindici giorni sul conto corrente bancario intestato alla procedura che il commissario giudiziale provvederà ad aprire senza indugio;

- stabilisce, ai sensi dell'art. 94, comma 4, CCII, un limite di euro 5.000,00, al di sotto del quale non è dovuta, ai fini del perfezionamento dell'atto, l'autorizzazione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, fatta salva l'informativa al Commissario Giudiziale;

- dispone che il presente decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'art.45 CCII.

Così deciso in Lucca nella camera di consiglio del 26/05/2023, su relazione del dr. C. Capozzi, estensore del presente provvedimento.

Il Presidente
Giulio Lino Maria Giuntoli